



**Lettera circolare prot. n. 19917/4161 del 24-09-1985**

**Prevenzione incendi negli archivi. Interpretazione norme esistenti.**

In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero in merito all'obbligo dei controlli di prevenzione incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q rientrano nell'attività n. 43 del D.M. 16/2/1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.(\*). La presenza di documenti cartacei in altri locali o uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio.

(\*) In generale, nell'ambito di uno stabilimento, un deposito è individuato come specifica attività (att. n. 88, 43, 55, 58 , ecc.) solo se realizzato in apposito locale, e non se è costituito da materiale sparso su tutta l'area di produzione.